COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Provincia di Udine

PARCO COMUNALE DEI PRATI DI LAVIA E DEL BEATO BERTRANDO

NORME DI ATTUAZIONE

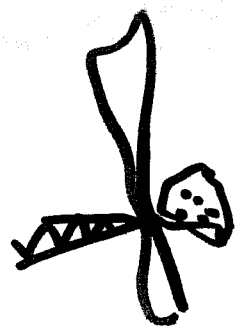

Progettisti:

dr. agr. Cristina Micheloni - Fagagna

arch. Mariagrazia Santoro - Udine
architetti Cigalotto e Santoro associati

Novembre, 2008 – Revisione Maggio 2011

Capo I – GENERALITÀ 2
Art 1.Obiettivi 2
Art 2.Ambito di applicazione 2
Art 3.Prestazioni 2
Art 4.Durata e varianti 3
CAPO II NORME DI GESTIONE 3
Art 5.Ente di gestione 3
Art 6.Gestione e tutela della fauna 3
CAPO III – NORME DI ZONA 4
Art 7.Norme generali 4
Art 8.Norme generali a tutela del biotopi 5
Art 9.Zona di tutela naturalistica (aree dentro i biotopi)_Area boscata 7
Art 10.Zona di tutela naturalistica (aree dentro i biotopi)_Area di rinaturalizzazione 7
Art 11.Zona di tutela generale (aree fuori dai biotopi)_Area boscata 8
Art 12.Zona di tutela generale (aree fuori dai biotopi)_Area coltivata 9
Art 13.Prati stabili 10
Art 14.Aree dei servizi per il parco 11
CAPO IV – Guida agli interventi 12
Art 15.Generalità 12
Art 16.Corsi d'acqua e arginature 12
Art 17.Fossi e scoline 13
Art 18.Muretti a secco 13
Art 19.Formazioni boschive ed arbustive 13
Art 20.Siepi 15
Art 21.Filari 17
Art 22.Area di protezione idrogeologica 18
Art 23.Prati 18
Art 24.Seminativi e colture legnose permanenti 20
Art 25.Spazi per la sosta automobilistica 21
Art 26.Aree sosta 21
Art 27.Viabilità esistente e di progetto 22
Art 28.Attraversamenti 22
Art 29.Reti tecnologiche e impianti per la telefonia 22
Art 30.Edifici esistenti 22
CAPO V – Disposizioni finali 23
Art 31.Rinvio 23
Art 32.Esercizio della caccia 23
Art 33.Vigilanza 23

Capo I – GENERALITÀ

Art 1. Obiettivi

Il progetto di «Parco Comunale dei Prati del Lavia e del Beato Bertrando» (di seguito nominato Parco) si prefigge i seguenti obiettivi:

–la manutenzione diffusa del territorio

–la tutela e la qualificazione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico – culturale

–la qualificazione e la promozione delle attività agricole sostenibili;

–la valorizzazione delle potenzialità turistiche compatibili con la tutela e l'utilizzo dell'area.

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso:

1.l'individuazione degli elementi puntuali, lineari ed areali che si pongono come componenti di un sistema potenziale;

2.la messa a sistema tematica di elementi del paesaggio notevoli ritrovati e da attivare o completare;

3.Il rapporto parallelo con le realtà agricole della zona;

4.l'adozione di un azzonamento che ponga in evidenza le potenzialità ed il ruolo dei differenti ambiti che compongono l'area.

La normativa di seguito riportata fornisce le prescrizioni necessarie, zona per zona, per il raggiungimento dei precedenti obiettivi.

Art 2. Ambito di applicazione

Le norme di seguito illustrate fanno riferimento al territorio denominato «Parco Comunale dei Prati del Lavia e del Beato Bertrando» appartenete al territorio comunale di Pasian di Prato così come perimetrato nella tav. «Zonizzazione», scala 1/5000.

Per quanto non specificato dalle presenti norme si rimanda al regolamento Comunale di Polizia Rurale; qualora le due norme fossero in contrasto prevalgono quelle del presente documento o quelle di ordine sovraordinato.

Art 3. Prestazioni

Il parco comprende al suo interno differenti ambiti omogenei.

Gli ambiti comprendono i grandi spazi aperti, comprese le aree agricole e boscate destinate al recupero e alla salvaguardia ambientale. Si dovranno garantire interventi mirati alla minimizzazione degli impatti su suolo, sottosuolo, acqua e aria e alla contemporanea ricostruzione di ecosistemi naturali seminaturali e agrari.

All'interno di questi sono individuati altresì gli spazi aperti destinati allo svago,

esistenti e di progetto, per i quali dovrà essere garantita facilità di accesso e sosta, la protezione degli impatti, un'articolata ed adeguata composizione delle attrezzature (per la sosta dei mezzi e delle persone), sicurezza e facilità di manutenzione.

Le strade ed i percorsi esistenti e di progetto dovranno essere realizzati secondo gli elementi costitutivi e le caratteristiche geometriche e funzionali indicate negli articoli seguenti.

Art 4. Durata e varianti

Il Parco può essere variato in ogni tempo con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione.

Valgono i disposti dell'art.6 della L. r. n. 42 del 30 settembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II NORME DI GESTIONE

Art 5. Ente di gestione

L'Ente di gestione del Parco comunale viene individuato nel Comune di Pasian di Prato che dovrà provvedere:

–alla previsione e all'attuazione di interventi che riguardano la sistemazione delle nuove aree attrezzate previste dal presente Progetto, nonché la manutenzione e la gestione della viabilità interna all'ambito sia carrabile che pedonale;

–all'eventuale acquisizione delle aree volte alla realizzazione di attività di nuova previsione o diversa destinazione agraria;

–alla vigilanza e controllo sul rispetto della normativa vigente e delle norme di attuazione del presente Progetto;

–alla raccolta dei rifiuti;

–all'attuazione di convenzioni con enti, organizzazioni pubbliche e private volte alla realizzazione, e conseguente gestione, di interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico, agrario e storico – culturale e di promozione dell'area protetta;

–all'organizzazione di visite guidate e di attività di educazione ambientale, divulgazione e scientifiche;

–all'istituzione di uno sportello informativo e di assistenza tecnico burocratica per quanti svolgono attività agricola nel parco.

Art 6. Gestione e tutela della fauna

L'Ente Gestore provvede alla definizione degli interventi di gestione del patrimonio faunistico in aderenza alle direttive di ordine generale contenute nelle presenti norme ed a quelle determinate dal Comitato Tecnico Scientifico per i parchi e le riserve istituito dall'Art. 8 della L.r. 42/96

CAPO III – NORME DI ZONA

Art 7. Norme generali

Nell'interno del Parco Comunale valgono le norme di questo documento che fanno riferimento al quadro delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

I progetti ricadenti all'interno del Parco dovranno essere presentati secondo le modalità previste dalle norme di riferimento.

In particolare sono consentiti:

1.interventi di manutenzione e recupero finalizzati:

- –al miglioramento delle caratteristiche di biodiversità;
- –alla riduzione degli impatti sull'ambiente e sul paesaggio;
- –al miglioramento della qualità delle acque;
- –alla difesa del suolo;
- –alla messa in sicurezza delle aree interessate da fenomeni di instabilità idrogeologica ricorrendo preferibilmente alle tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- –alla protezione dei margini boscati e al controllo delle specie infestanti;
- –al miglioramento della viabilità rurale;
- –alla fruizione sostenibile dell'area;

2.interventi di manutenzione straordinaria di corsi d'acqua finalizzati alla difesa idraulica;

3.reintroduzioni e ripopolamenti faunistici con specie autoctone sulla base delle scelte fatte dall'Ente gestore di concerto con la locale Riserva di caccia;

4.svolgimento di attività agricole;

5.è ammessa l'eventuale recinzione della proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

6.Nelle aree del parco l'indice di cubatura per residenze in funzione della conduzione dei fondi e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale è pari a 0,03 mc/mq che però deve essere trasferito in altre zone agricole esterne al parco;

7.Le aree per servizi ed attrezzature d'interesse collettivo "standard" conservano indici e parametri previsti dal PRGC.

8.Nell'area di protezione idrogeologica gli indici urbanistici saranno desunti dall'art. 16 sez. A, punti 1, lettera i del PRGC.

E' vietato

1.abbandonare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori;

2.catturare specie animali protette ai sensi della L.R. 34/81;

3.estirpare o raccogliere specie erbacee protette ai sensi della L.R. 34/81 se non muniti della prescritta autorizzazione di cui all'art. 5 della L.r. stessa;

4.circolare con mezzi motorizzati all'interno del perimetro del Parco fatta eccezione per l'accesso alle aree adibite a parcheggio eventualmente comprese. Dalla presente prescrizione sono esentati gli agricoltori, i proprietari dei fondi, gli addetti alla vigilanza, l'Ente gestore e ditte ed Enti impegnati nella realizzazione, gestione e manutenzione di opere pubbliche. La circolazione può peraltro essere autorizzata dall'Ente gestore per soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica, didattica o divulgativa attività attinenti allo svolgimento di incarichi professionali ed attività socialmente utili.

All'interno del biotopi la circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali. Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

Art 8. Norme generali a tutela del biotopi

All'interno dei biotopi, fatte salve le indicazioni riportate di seguito per ogni ambito, valgono le norme di tutela contenute nel D.P.G.R. 084/Pres. del 23 marzo 2003 (Bur n.16 del 16/04/2003) e D.P.G.R. 085/Pres. del 23 marzo 2003 (Bur n.16 del 16/04/2003) di seguito richiamate.

1)<u>Edificabilità</u>

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria all'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della

viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale, tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

2)Fuochi

È vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

3)Addestramento cani

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

4) Movimenti di terra

Fatte salve le attività agricole, così come regolamentate nei rispettivi ambiti, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

5) Corsi d'acqua

Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde del torrente Lavia o dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

6) Tutela delle specie animali

È vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo per scopi scientifici o quello effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. È altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

7) Interventi privi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre. È ammessa l'eventuale recinzione della proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

8) Deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

È altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi

d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnicoscientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

Il presente Progetto di Parco Comunale costituisce anche progetto specifico di cui al presente comma; in particolare si rimanda alle tavv. 9 e 10 ed alla relazione degli interventi previsti.

Art 9. Zona di tutela naturalistica (aree dentro i biotopi)_Area boscata

1) Definizione

Sono costituite dalle parti del territorio interessate dal patrimonio boschivo esistente all'interno dei biotopi così come individuati dai D.P.G.R. 084/Pres. e D.P.G.R. 085/Pres. del 23 marzo 2003 (Bur n.16 del 16/04/2003).

2) Obiettivi

Tali ambiti dovranno essere mantenuti quali elemento cardine della rete ecologica. Dovranno essere gestiti attenendosi alle indicazioni riportate dai D.P.G.R. 084/Pres. e D.P.G.R. 085/Pres. del 23 marzo 2003 e dal Regolamento di Polizia Rurale.

3) Destinazioni d'uso

La destinazione d'uso ammessa in tali ambiti è di tipo forestale.

4) Modalità di attuazione

Negli ambiti boscati di proprietà privata è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le norme vigenti; il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone.

Per la scelta delle specie si fa riferimento all'apposito elenco riportato nel CAPO IV delle presenti norme: - Guida agli interventi, così come per le modalità degli interventi di manutenzione e di rimpiazzo delle fallanze.

Il governo ad alto fusto può essere mantenuto solamente per le piante già condotte con tale modalità e individuate dal presente piano come "alberi notevoli".

5) Indici, parametri e prescrizioni urbanistico-edilizie

Sull'area non è consentita alcuna edificazione.

Art 10. Zona di tutela naturalistica (aree dentro i biotopi)_Area di rinaturalizzazione

1) Definizione

Sono costituiti le aree agricole comprese nei biotopi e costituenti il connettivo fra superfici ed elementi puntuali e lineari caratterizzati da qualificanti valori ambientali. Sono suscettibili di interventi di riconversione agraria tali da innalzare le caratteristiche di biodiversità e migliorare le proprietà paesaggistiche dell'area

2) Obiettivi

Il piano si prefigge come obiettivi la tutela e la diffusione dei prati stabili, la possibilità di sviluppo sostenibile delle attività agricole, la conservazione e l'esaltazione dei caratteri precipui del paesaggio agrario presente.

3) Destinazioni d'uso

Mantenimento delle coltivazioni agrarie esistenti alla data di istituzione dei biotopi, conversione a prato inserimento di bordura erbacea o di superficie per ospitalità della fauna, creazione, ripristino, manutenzione e conservazione di elementi portanti del paesaggio agrario.

4) Modalità di attuazione

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopi è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose quali pioppeti, frutteti e vigneti né l'attivazione di sistemi di irrigazione

5) Indici, parametri e prescrizioni urbanistico-edilizie

Sull'area non è consentita alcuna edificazione.

Art 11. Zona di tutela generale (aree fuori dai biotopi)_Area boscata

1) Definizione

Sono costituite dalle parti del territorio interessate dal patrimonio boschivo nell'area esterna ai biotopi così come individuati dai D.P.G.R. 084/Pres. e D.P.G.R. 085/Pres. del 23 marzo 2003.

2) Obiettivi

Tali ambiti dovranno essere mantenuti quali elemento cardine della rete ecologica.

3) Destinazioni d'uso

La destinazione d'uso di tali ambiti è di tipo forestale.

4) Modalità di attuazione

Negli ambiti boscati di proprietà privata è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le norme vigenti; il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone.

Per la scelta delle specie si fa riferimento all'apposito elenco riportato nel CAPO IV delle presenti norme: - Guida agli interventi così come per le modalità degli interventi di manutenzione e di rimpiazzo delle fallanze.

Il governo ad alto fusto può essere mantenuto solamente per le piante già condotte con tale modalità e individuate dal presente piano come "alberi notevoli" oppure per altre piante, di specie adatte a questo scopo, situate in posizioni non limitrofe ad appezzamenti coltivati a prato stabile.

5) Indici, parametri e prescrizioni urbanistico-edilizie

Sull'area non è consentita alcuna edificazione; ai fini del coammassamento in altre zone agricole di proprietà, si potrà computare un indice virtuale sull'area pari a 0.03 mc/mq.

Art 12. Zona di tutela generale (aree fuori dai biotopi)_Area coltivata

1) Definizione

Sono costituiti dalle aree agricole esterne ai biotopi e costituenti il connettivo fra superfici ed elementi puntuali e lineari caratterizzati da qualificanti valori ambientali. Sono suscettibili di interventi di riconversione agraria tali da innalzare le caratteristiche di biodiversità e migliorare le proprietà paesaggistiche dell'area

2) Obiettivi

Il piano si prefigge come obiettivi sia la possibilità di sviluppo delle attività agricole sia la conservazione dei caratteri precipui di tale paesaggio agrario.

3) Destinazioni d'uso

Mantenimento dei seminativi e delle superfici occupate da colture legnose permanenti, imboschimenti, conversione a prato, inserimento di bordura erbacea o di superficie per ospitalità della fauna, creazione, ripristino, manutenzione e conservazione di elementi portanti del paesaggio agrario, realizzazione di imboschimenti con latifoglie miste.

4) Modalità di attuazione

E' consentito il mantenimento delle attività agricole presenti al momento dell'istituzione del Parco e la loro attuazione secondo consuetudine. Ogni eventuale successiva trasformazione della destinazione d'uso dovrà portare ad una riduzione degli impatti sull'ambiente dell'area e dovrà essere segnalata all'Ente gestore del Parco accompagnando la comunicazione con una breve relazione illustrativa.

Sono ammesse le trasformazione in prato permanente, creazione di bordure erbacee, conversione in biologico, sensibile riduzione dell'impiego di concimi e

fitofarmaci, mantenimento della copertura del terreno con colture intercalari, interventi per la creazione o ripristino di elementi portanti dell'agro-ecosistema e del paesaggio rurale, interventi per la creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica, imboschimento con boschi di latifoglie miste.

Non sono ammesse le variazioni di destinazione d'uso comportanti un aumento del carico ambientale.

Le colture orticole dovranno essere attuate con metodo integrato o biologico.

Le nuove colture legnose permanenti dovranno essere condotte con metodo biologico.

Non è ammessa la terebrazione dei pozzi a meno di 300 m dal più vicino prato permanente esistente o previsto dal progetto di Parco.

L'autorizzazione alla terebrazione viene rilasciata solo se legata all'attuazione di colture specializzate condotte secondo le modalità ricordate in precedenza e con sistemi di adacquamento richiedenti bassi volumi d'acqua.

E' vietato l'utilizzo di sementi o materiali di propagazione OGM.

5) Indici, parametri e prescrizioni urbanistico-edilizie

Sull'area non è consentita alcuna edificazione, ai fini del coammassamento in altre zone agricole di proprietà, si potrà computare un indice virtuale sull'area pari a 0.03 mc/mq.

Art 13. Prati stabili

1) Definizione

Comprende i prati stabili naturali così come individuati dall'inventario regionale approvato ai sensi della LR n.9 del 29 aprile 2005, e quelli derivanti da seminativi convertiti successivamente e compresi all'interno del perimetro dei biotopi. La legge Regionale classifica e disciplina la materia nel suo complesso ed ad essa è necessario riferirsi

2) Obiettivi

L'obiettivo principale è quello di salvaguardare i prati originari, costituiti all'associazione vegetale *Chamaecytiso hirsuti-Chrysopogonetum grylli*, come valore ambientale fondamentale dell'area ed inoltre di favorire, per i prati degradati o meno evoluti dal punto di vista vegetazionale, la loro evoluzione verso stadi più simili a quelli originari.

3) Destinazioni d'uso.

L'utilizzo ammesso è ai fini agricoli; per alcune superfici si può prevedere un uso didattico o sperimentale finalizzato alla valorizzazioni di tali formazioni erbacee. La conduzione agronomica deve essere effettuata seguendo quanto previsto nel CAPO IV delle presenti norme: - Guida agli interventi

4) Interventi ammessi

E' ammessa l'attività di pascolo, purché non causi degrado o alterazione della tipologia di prato stabile naturale.

In deroga al comma successivo, ai sensi dell'art. 5 della legge citata, la riduzione di superficie a prato stabile naturale per diversa destinazione d'uso del terreno o altre cause di manomissione può essere consentita previa autorizzazione rilasciata dal competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna in ipotesi di eccezionali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e in mancanza di soluzioni alternative fuori dai biotopi.

Tale deroga è sottoposta altresì alle condizioni e agli obblighi di cui all'art 5 commi 2 e 3 della legge n.9 del 29 aprile 2005.

5) interventi vietati

Ai sensi dell'art. 4 della LR n.9 del 29 aprile 2005 non è ammesso procedere a:

1.riduzione di superficie prativa;

2.qualsiasi trasformazione diretta alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità;

3.dissodamento dei terreni saldi, alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;

4.piantagione di specie arboree o arbustive;

5.operazioni di irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi naturali delle tipologie di prati asciutti indicate nell'allegato A della legge n.9 del 29 aprile 2005.

Art 14. Aree dei servizi per il parco

1.In tali aree sono consentiti manufatti e sistemazioni esterne ad uso di servizio per la fruizione e manutenzione del parco.

2.Potranno essere realizzate:

-la sistemazione dei volumi edilizi esistenti per attività di informazione sul parco, per sede ed uffici (ad es. segreteria), salette convegni, per mostre, per

biblioteca di settore, sala convivi, servizi igienici, deposito materiali ed attrezzature per la manutenzione

-spazi aperti attrezzati con tavoli e panche in legno, nel rispetto degli indici di PRGC;

-Piantumazioni

-Percorsi pedonali /ciclabili

3.Sia le ristrutturazioni che i nuovi interventi adotteranno ,per quanto possibile, tecnologie (soprattutto per gli impianti) e materiali a basso impatto ambientale energetico e di "ingegneria naturalistica"

4.In tali aree le opere consentite sono realizzate da Enti pubblici,ovvero realizzate da privati con l'obbligo di una convenzione che definisca i loro rapporti con l'Amministrazione Comunale e che stabilisca le norme che assicurano l'uso pubblico delle attrezzature e le modalità di gestione. L'attuazione dell'area dei servizi è in tutti i casi subordinata alla specifica predisposizione di un progetto unitario e complessivo riferito all'intera estensione dell'area come individuata nelle planimetrie di zonizzazione del parco. Il progetto unitario dovrà prevedere la sistemazione delle aree scoperte.

CAPO IV – Guida agli interventi

Art 15. Generalità

Oggetto della guida sono tutti gli interventi che modificano lo stato della vegetazione, del suolo, del sottosuolo e delle acque. Gli obiettivi e le modalità di tali modifiche sono indicati nei successivi articoli.

Art 16. Corsi d'acqua e arginature

Si tratta del Torrente Lavia, corso d'acqua che nella zona assume una significativa importanza naturalistica, storica e paesaggistica.

Al fine di prevenire fenomeni erosivi o di esondazioni su di esso sono ammessi, fatte salve le autorizzazioni di Legge:

-interventi di ripristino della sezione utile di deflusso nelle zone di maggiore accumulo di materiali, senza alterare la forma e le dimensioni dell'alveo stesso, ma provvedendo esclusivamente alla rimozione del materiale depositato;

-interventi di consolidamento spondale da effettuarsi servendosi di tecniche di ingegneria naturalistica e di materiali naturali possibilmente appartenenti a quelli in

uso nella tradizione locale;

-ripristino degli argini mediante taglio e pulizia della vegetazione esistente;

-interventi di manutenzione ordinaria e pulizia della vegetazione ripariale.

Va effettuato il periodico controllo dello stato dell'alveo.

Art 17. Fossi e scoline

Tali canalizzazioni hanno funzione agricola, idraulica e naturalistica. E' opportuno provvedere alla loro regolare pulizia mediante taglio della vegetazione infestante e allo sgombero di eventuali materiali accumulati sul fondo, in modo da assicurare l'efficienza della rete idrografica minore anche in occasione di eventi meteorici intensi e di consentire una loro colonizzazione da parte di varie specie animali.

Art 18. Muretti a secco

I muretti a secco nel Parco fungono esclusivamente da barriere contro le esondazioni, non per le confinature dei campi come succede in altre aree del territorio.

Non si ritiene di incentivare l'uso di questi manufatti quali partizioni agresti, ma di recuperare ed integrare quelli esistenti come difese spondali.

Tutti i muretti a secco esistenti dovranno essere ripuliti dalla vegetazione che, oltre a ricoprirli, tende a scalzarli, mantenuti e/o integrati usando tecniche costruttive tradizionali.

Il materiale per le integrazioni potrà essere reperito nell'alveo del Lavia e sarà costituito da massi di dimensioni modeste.

Art 19. Formazioni boschive ed arbustive

Le fasce arborate e i lembi di bosco presenti rivestono un'importanza soprattutto ecologico paesaggistica fungendo da rifugio e da corridoi di spostamento per la fauna selvatica. La conduzione di tali formazioni avviene a ceduo misto con governo ad alto fusto di alcune specie (Farnia, Pioppo); molte di queste aree si presentano in uno stato di degrado dovuto ad eccesso di ceduazione con la presenza di fallanze o a mancate operazioni di ripulitura. Vanno previsti pertanto interventi di sfolli e ripuliture finalizzati ad una corretta gestione forestale di queste aree.

La gestione ordinaria delle aree arborate esistenti dovrà prevedere i seguenti interventi:

-mantenere su tutto il perimetro una fascia di rispetto inerbita in modo permanente di almeno 2 metri;

-effettuare periodici tagli colturali e di potatura secondo gli usi e le buone norme di polizia forestale, escludendo i mezzi che provochino sfibrature; sono compresi nella potatura le riceppature, i tagli di formazione, i tagli di produzione ed i tagli di contenimento;

-nelle aree di formazioni boschive ed arbustive situate ai margini di superfici coltivate a prato stabile vanno eseguiti periodici interventi di contenimento della vegetazione legnosa allo scopo di limitare gli effetti negativi esercitati da questa sul cotico erboso (ombreggiamento, ecc.);

-eseguire infoltimenti dei tratti meno densi provvedendo al rimpiazzo delle fallanze al fine di raggiungere un'adeguata densità dello strato arboreo; le specie arboree ed arbustive utilizzate a tal fine devono essere scelte tra quelle presenti nell'elenco seguente; gli impianti devono essere eseguiti utilizzando una varietà sufficiente di specie soprattutto arboree arboree;

-eseguire il controllo della vegetazione infestante (Rubus sp.) evitando l'eccessiva ripulitura dello strato erbaceo e arbustivo;

-limitare la diffusione e lo sviluppo di specie avventizie di recente introduzione(Rhus Typhina, Broussonetia papyrifera) e di quelle che potranno giungere in futuro nell'area.

Le operazioni descritte non prevedono in alcun modo l'utilizzo di diserbanti di sintesi né all'interno dell'area boscata né sulla fascia di rispetto inerbita.

Qualora venissero pianificati nuovi impianti, compatibili con le norme di ambito, dovranno essere realizzati con specie arboree e arbustive scelte tra quelle comprese nell'elenco sottostante e il sesto d'impianto non dovrà superare metri 3 per 3. Le specie utilizzate dovranno appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nel territorio; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani e gli alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali.

È ammesso l'utilizzo della pacciamatura in film plastico purché venga rimossa entro il 5° anno dall'impianto e smaltita in base alla normativa vigente.

Elenco delle specie ammesse per rimpiazzo di fallanze, rinfoltimenti.

Specie arboree

Qurcus robur	Farnia
Populus nigra e P. alba	Pioppi (bianco e

	nero)
Acer campestre	Acero campestre
Alnus glutinosa	Ontano comune
Carpinus betulus	Carpino bianco
Celtis australis	Bagolaro
Fraxinus ornus	Orniello
Juglans regia	Noce
Malus sp.	Melo selvatico
Morus alba, M. nigra	Gelso
Ostrya carpinifolia	Carpino nero
Pirus sp.	Pero selvatico
Populus tremula	Pioppo tremolo
Prunus avium	Ciliegio
Quercus pubescens	Roverella
Qurcus petraea	Rovere
Robinia pseudoacacia	Robinia
Salix sp.	Salici
Tilia sp.	Tiglio
Ulmus minor	Olmo

Specie arbustive

Prunus spinosa	Prugnolo
Cornus sanguinea	Sanguinello
Ligustrum vulgare	Ligustro
Frangula alnus	Frangola
Euonimus europaeus	Fusaggine
Sambucus nigra	Sambuco
Rhamnus catharticus	Spino cervino
Viburnum opulus	Pallon di maggio
Viburnum lantana	Lantana
Coronilla emerus	Emero o Coronilla

Corylus avellana	Nocciolo
Cornus mas	Corniolo
Prunus cerasifera	Mirabolano
Crataegus monogyna	Biancospino

Art 20. Siepi

La maggior parte delle siepi presenti sono caratterizzate dalla predominanza di Robinia e Sambuco, in alcuni casi la composizione arborea e arbustiva risulta maggiormente composita comprendendo specie che si ritengono derivanti della vegetazione originaria come ad esempio la Farnia o l'Acero campestre. La gestione praticata è a ceduo misto, dove le specie lasciate ad alto fusto sono: *Quercus robur* e *Populus nigra*. Le situazioni di degrado sono determinate dalla presenza di fallanze nello strato arboreo e arbustivo arrecate da ceduazioni troppo intense o da estirpazioni, effettuate per ricavare maggior spazio alle coltivazioni, che causano restringimenti eccessivi della larghezza della siepe.

La gestione delle siepi esistenti dovrà prevedere i seguenti interventi:

-mantenere su ogni lato una fascia di rispetto inerbita di almeno 2 metri nel caso in cui la siepe sia contigua a colture arative;

-effettuare periodici tagli colturali e di potatura secondo gli usi e le buone norme di polizia forestale, escludendo i mezzi che provochino sfibrature; sono compresi nella potatura le riceppature, i tagli di formazione, i tagli di produzione ed i tagli di contenimento;

-eseguire infoltimenti dei tratti meno densi provvedendo al rimpiazzo delle fallanze al fine di migliorare la composizione delle siepi diradate; le specie arboree ed arbustive utilizzate a tal fine devono essere scelte tra quelle presenti nell'elenco sottostante; gli impianti devono essere eseguiti utilizzando una varietà sufficiente di specie sia arboree sia arbustive;

-eseguire il controllo della vegetazione infestante (*Rubus* sp.) evitando l'eccessiva ripulitura dello strato erbaceo e arbustivo;

-limitare la diffusione e lo sviluppo di specie avventizie di recente introduzione(*Rhus typhina, Broussonetia papyrifera*) e di quelle che potranno giungere in futuro nell'area.

Le operazioni descritte non prevedono in alcun modo l'utilizzo di diserbanti di sintesi nella siepe o nella fascia di rispetto inerbita.

I nuovi impianti dovranno essere realizzati con specie arboree e arbustive scelte tra quelle comprese nell'elenco sottostante e il sesto d'impianto non deve superare metri 1,5 per 3; al fine di garantire una sufficiente varietà vegetale devono essere presenti almeno 8 specie tra quelle indicate nell'elenco citato. Le specie utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nel territorio; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani e gli alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali.

È ammesso l'utilizzo della pacciamatura in film plastico purché venga rimossa entro il 5° anno dall'impianto e smaltita in base alla normativa vigente.

Elenco delle specie ammesse per rimpiazzo di fallanze, rinfoltimenti e nuovi impianti.

Specie arboree

Qurcus robur	Farnia
Populus nigra e P. alba	Pioppi (bianco e nero)
Acer campestre	Acero campestre
Alnus glutinosa	Ontano comune
Carpinus betulus	Carpino bianco
Celtis australis	Bagolaro
Fraxinus ornus	Orniello
Juglans regia	Noce
Malus sp.	Melo selvatico
Morus alba, M. nigra	Gelso
Ostrya carpinifolia	Carpino nero
Pirus sp.	Pero selvatico
Populus tremula	Pioppo tremolo
Prunus avium	Ciliegio
Quercus pubescens	Roverella
Qurcus petraea	Rovere
Robinia pseudoacacia	Robinia
Salix sp.	Salici
Tilia sp.	Tiglio
Ulmus minor	Olmo

Specie arbustive

Prunus spinosa	Prugnolo

Cornus sanguinea	Sanguinello
Ligustrum vulgare	Ligustro
Frangula alnus	Frangola
Euonimus europaeus	Fusaggine
Sambucus nigra	Sambuco
Rhamnus catharticus	Spino cervino
Viburnum opulus	Pallon di maggio
Viburnum lantana	Lantana
Coronilla emerus	Emero o Coronilla
Corylus avellana	Nocciolo
Cornus mas	Corniolo
Prunus cerasifera	Mirabolano
Crataegus monogyna	Biancospino

Art 21. Filari

I filari di gelso rappresentano ciò che rimane delle più cospicue piantagioni che venivano utilizzate per la produzione di foglie adatte per l'alimentazione dei bachi da seta. La tipica forma di allevamento è la capitozzatura che consiste nell'esecuzione del taglio dei rami a scadenza annuale; quasi tutti i filari presenti sono ancora oggi condotti in questa forma anche se le operazioni di taglio vengono eseguite ad intervalli di più anni. Alcuni filari si presentano in forma degradata intendendo con ciò la presenza, tra gli alberi, di infestanti arboree o arbustive o l'esistenza di fallanze. Un'altra situazione di degrado riguarda i filari oramai facenti parte di vere e proprie siepi e per i quali non si prevedono operazioni di recupero.

L'obiettivo degli interventi di seguito proposti è la salvaguardia e la parziale ricostruzione di tali formazioni vegetali, si prevede, pertanto, di realizzare:

-il rimpiazzo di fallanze esistenti su tutti i tratti di filari rilevati come degradati;

-il prolungamento dei filari che si interrompono prima di raggiungere quella che potrebbe essere la loro naturale lunghezza (intero lato di un appezzamento, di un tratto stradale, ecc.);

-la realizzazione di impianti ex novo ai margini di strade o di campi facenti parte di percorsi significativi.

-la manutenzione di tutti i filari esistenti e di quelli che verranno realizzati ex-novo attraverso l'eliminazione delle piante infestanti e la capitozzatura periodica della chioma realizzata a scadenze almeno triennali.

Gli interventi di rimpiazzo delle fallanze o di ricostruzione di tratti di filare ex-novo dovranno avvenire utilizzando le specie *Morus alba* o *Morus nigra* adottando una distanza sulla fila compresa tra i 3 e i 5 metri. È ammesso l'utilizzo della pacciamatura in film plastico purchè venga rimossa entro il 5° anno dall'impianto e smaltita in base alla normativa vigente. Non sono ammessi interventi con fitofarmaci o diserbanti di sintesi.

Su entrambe lati del filare va mantenuta una fascia di rispetto costantemente inerbita della larghezza di almeno 2 metri.

Art 22. Area di protezione idrogeologica

Nell'area di sistemazione idrogeologica del torrente Lavia sono ammesse opere per la difesa del suolo e la difesa da esondazioni, rispettando i criteri seguenti:

1) altezza di rilievi, massima: m 2,5;

2) limitazione di impatto su elementi di interesse paesaggistico;

3) inerbimento e alberatura di spazi ove l'opera non è vietata per motivi idraulici o manutentivi.

Le opere sono realizzate preminentemente di materiali e colori naturali.

Art 23. Prati

I prati stabili presenti nell'ambito del Parco comunale si trovano in diverse situazioni in riferimento alla complessità della vegetazione del cotico erboso. L'obiettivo principale è quello di salvaguardare i prati originari e di favorire, per quelli degradati o meno evoluti dal punto di vista vegetazionale, la loro evoluzione verso stadi più simili a quelli originari. Lo stato di degrado che è stato constatato in alcuni di essi si è verificato per abbandono della pratica dello sfalcio, per l'invasione da parte da parte di specie arboree e e arbustive, per l'eccessiva concimazione. Sarà necessario realizzare, pertanto, interventi di recupero su una parte dei prati e operazioni di corretta gestione.

Gli interventi di recupero consistono nella pulizia delle specie arboree e arbustive che hanno spontaneamente colonizzato il cotico erboso e di quelle piantate ai fini di rimboschimento laddove la vegetazione erbacea non sia ancora stata fortemente compromessa. Le operazioni di sfalcio vanno ripristinate con sollecitudine nelle aree lasciate incolte onde evitare l'evoluzione del prato dapprima in cespuglieto e successivamente in bosco.

Le operazioni da eseguire ai fini di una corretta gestione del prato sono le seguenti:

-effettuare concimazioni con quantità di fertilizzanti ad ettaro organici o chimici non superiori a: 30 Unità di azoto, 15 Unità di fosforo, 30 Unità di potassio;
-effettuare almeno due sfalci all'anno con asporto della biomassa;
-effettuare l'ultimo sfalcio dopo il 15 agosto;
-effettuare sfalci adottando i seguenti accorgimenti per la salvaguardia della fauna:
-procedere dal centro degli appezzamenti verso l'esterno;
-mantenere un'altezza degli organi di taglio tale da preservare l'integrità degli eventuali nidi presenti;
-eliminare le infestanti arbustive ed arboree;
-non utilizzare prodotti fitosanitari o diserbanti.

Non sono ammesse operazioni agronomiche che danneggino il cotico erboso come erpicature, trasemine di specie estranee alla cenosi, passaggi con macchine agricole che non siano quelli necessari per le operazioni di fienagione. Vanno evitati i compattamenti del terreno e gli eccessivi calpestii dovuti a mezzi meccanici (biciclette, ecc.) ad animali (pratica dell'equitazione) e a persone.

La ricostituzione del cotico erboso, con un complesso vegetazionale simile ai prati originari, partendo dai terreni precedentemente soggetti a lavorazioni (arature), è un'operazione tecnicamente realizzabile ma che ancora oggi non garantisce i risultati auspicati.

La realizzazione di un semplice cotico erboso è facilmente attuabile attraverso la semina su terreno lavorato e la successiva gestione a prato stabile; queste operazioni non garantiscono, anche utilizzando una notevole quantità di specie, che in tempi medi avvenga la formazione del complesso vegetazionale tipico dei prati stabili originari. Quest'ultimi, come già in precedenza illustrato, si sono formati nel corso dei secoli e sono costituiti da complesse relazioni tra piante, terreno e altri organismi del terreno (es. micorrize) la cui ricostruzione non è facilmente realizzabile in tempi brevi.

La conversione dei seminativi presenti nell'area del biotopi può avvenire attraverso la semina di un erbaio lasciato successivamente evolvere in modo naturale seguendo le pratiche agronomiche previste per i prati stabili. Dal punto di vista vegetazionale la situazione di partenza più favorevole al fine di una corretta evoluzione floristica è l'erbaio di *Medicago sativa* (Erba medica); è possibile tuttavia seguire le norme previste per la conversione dei seminativi in prati stabili contenute nel Piano di Sviluppo Rurale della regione Friuli-VG.

Al fine di promuovere l'individuazione delle tecniche più adatte alla ricostituzione dei prati stabili è possibile realizzare i seguenti interventi a titolo sperimentale:

-raccolta di sementi al fine di costituire una banca della biodiversità da utilizzare nelle semine di nuovi prati;

-prelievo di zolle di prato stabile da inserire in terreni già coperti da cotico erboso sui quali si intende favorire l'evoluzione ad un complesso vegetazionale simile all'associazione *Chamaecytiso hirsuti-Chrysopogonetum grylli.*

La realizzazione di tali interventi va pianificata e condotta da esperti del settore.

Art 24. Seminativi e colture legnose permanenti

I seminativi dell'area sono attualmente destinati in prevalenza alla coltivazione del mais ed in misura minore da soia, erba medica ed orzo. Marginale è la presenza di altre colture. Le tecniche di coltivazione utilizzate sono di tipo convenzionale.

Le colture legnose permanenti occupano una superficie limitatissima.

In essi è consentito per le coltivazioni in atto la prosecuzione, all'interno della normale rotazione agraria, con le modalità seguite attualmente.

All'interno del biotopi non è ammessa la trasformazione dei seminativi in colture legnose specializzate e pioppeti, né l'imboschimento.

All'interno del parco ed al di fuori del biotopi, in caso di variazioni rispetto all'ordinamento attuale, sono ammessi tutti gli interventi volti a ridurre l'impatto dell'attività agricola sull'ambiente (trasformazione in prato permanente, creazione di bordure erbacee , conversione in biologico, sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci, mantenimento della copertura del terreno con colture intercalari, interventi per la creazione o ripristino di elementi portanti dell'agro-ecosistema e del paesaggio rurale, interventi per la creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica, imboschimento con boschi di latifoglie miste).

Non sono ammesse le variazioni di destinazione d'uso comportanti un aumento del carico ambientale.

Le colture orticole dovranno essere attuate con metodo integrato o biologico.

Le nuove colture legnose permanenti dovranno essere condotte con metodo biologico.

Non è ammessa la terebrazione dei pozzi a meno di 300 m dal più vicino prato permanente esistente o previsto dal progetto di Parco.

L'autorizzazione alla terebrazione viene rilasciata solo se legata all'attuazione di colture specializzate condotte secondo le modalità ricordate in precedenza.

E' vietato l'utilizzo di sementi o materiali di propagazione OGM.

Art 25. Spazi per la sosta automobilistica

Sono spazi di attestamento, localizzati lungo le principali direttrici di ingresso al parco che dall'inizio, non dovrebbero constare di più di 5/10 posti auto cadauno, da ricavarsi preferibilmente lungo la sede stradale, separando l'area di sosta dal piano viabile con manufatti a basso impatto ambientale (legno o pietra). Tali aree saranno localizzate precisamente in fase esecutiva.

Il criterio generale dovrà essere quello di tenere le automobili il più possibile lontane dai luoghi strategici del Parco (ed esempio dal biotopi).

La dotazione infrastrutturale potrà poi aumentare a seconda delle esigenze moltiplicando le aree per la sosta automobilistica o ingrandendo quelle esistenti in modo compatibile con il rispetto delle aree contermini e al fine di non realizzare delle spianate monofunzionali.

Evitare aree di ristagno delle acque piovane mediante asportazione del terreno vegetale di copertura ed eventuale posa in opera di uno strato di terreno drenante (tipo ghiaie e sabbie) di spessore limitato che garantisca l'allontanamento delle acque piovane.

Art 26. Aree sosta

Le aree per la sosta delle persone dovranno essere connotate dalla semplicità degli elementi e dalla sostenibilità ambientale anche per quanto riguarda i materiali da utilizzare.

Prima di qualsiasi installazione si dovrà predisporre un progetto complessivo dei manufatti delle aree sosta (sedute, piani di appoggio, cestini, rastrelliere per le biciclette,...) che dia un'immagine unitaria coerente con gli obiettivi del Parco stesso.

Art 27. Viabilità esistente e di progetto

I percorsi esistenti non si avvalgono di tecniche costruttive particolari e si articolano piuttosto a seconda della larghezza e del substrato.

Tutti i tracciati pongono problemi di percorribilità in caso di piogge e di soluzione di scolo delle acque in generale: si dovranno prevedere opere di drenaggio naturale del piano viabile e, ove questo non sia sufficiente, dell'escavo di scoline ai lati.

Il piano viabile deve essere costituito di materiale permeabile o comunque in grado di smaltire naturalmente il deflusso idrico.

La percorrenza dei mezzi agricoli dei conduttori dei fondi, dei mezzi d'emergenza o delle autorità di sorveglianza sarà sempre ammessa, mentre i mezzi dei visitatori del Parco dovranno fermarsi nelle aree di sosta appositamente previste.

E' ammessa la presenza di escursioni a cavallo solo ed esclusivamente nei percorsi che verranno realizzati e segnalati a tale scopo onde evitare, soprattutto lungo il percorso didattico, manomissioni del piano viabile.

Si prevedono altresì aree di sosta e cartellonistica.

Art 28. Attraversamenti

Gli attraversamenti dei corsi d'acqua esistenti (guadi) dovranno essere mantenuti in efficienza per permettere il passaggio delle macchine agricole. Gli interventi previsti dovranno rispondere a criteri di ingegneria naturalistica

Si prevede altresì la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali e ciclabili del corso d'acqua, mediante costituzione o riqualificazione di ponticelli ciclopedonali lignei trattati in autoclave.

Art 29. Reti tecnologiche e impianti per la telefonia

All'interno del parco le reti tecnologiche dovranno essere interrate.

E' vietata la realizzazione di impianti per la telefonia anche a carattere provvisorio.

Art 30. Edifici esistenti

Gli edifici esistenti all'interno del perimetro del parco potranno essere mantenuti. Sono consentiti altresì ampliamenti una tantum di 150 mc. Le distanze da rispettare per tali ampliamenti sono quelle dettate dal Codice Civile.

CAPO V – Disposizioni finali

Art 31. Rinvio

Per quanto non contemplato dalle presenti norme si rimanda alle disposizioni vigenti, al Piano Regolatore Generale Comunale, al Codice Civile, al Regolamento di polizia rurale, e ad ogni altra normativa sovraordinata Regionale o Nazionale.

Art 32. Esercizio della caccia

All'interno del parco comunale l'attività venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale secondo quanto

stabilito dall'art. 6 comma 7 della L.r. 42/96.

Art 33. Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle presenti disposizioni viene organizzata dall'Ente gestore che si coordina con i competenti organi a ciò preposti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE